

colla traversa che conduce a Sciacca e contiene ventitre mandorli; il secondo a Nord con terre di Tommaso, Paolo, e sud con il secondo e primo apperamento della prima quota; ad est con terre degli eredi Licatose e contiene trentatre mandorli e tre fichi; il terzo confina a nord-est e sud e ovest rispettivamente col secondo, terzo, quarto e quinto apperamento della prima quota, ad est con terre degli eredi e contiene undici mandorli ed un fico; il quarto confina a nord e ovest col terzo e quarto apperamento della prima quota, a sud con terre di Pietro Bonifacio, ad est con terre dello ved. Lamberto e contiene tre fichi; e il quinto confina a nord-est col quinto e quarto apperamento della prima quota a sud con terre di Pietro Bonifacio e ad ovest con la traversa che conduce a Sciacca, e contiene tre fichi.

b) dell'altra metà del fondo rustico in contrada Caummasio dell'estensione di are trentotto e anticare ottantadue, e confina a nord con terre di Salvatore Guercieri; a sud col fiume dello Verdura, ad est con terre del Cao. Pietro Minnelli e ad ovest con la prima quota dello stesso fondo.

Dopo ciò io Notaro ho formato due striscie di carta bianca, sulla prima delle quali ho scritto prima quota e sulla seconda seconda quota e l'ho riposto ambidue in una urna. Similmente ho formato due altre strisce di carta bianca su una delle quali ho scritto Matteo Tiritò e sull'altra Giuseppe Tiritò e l'ho riposto in una seconda urna;

paria che l'ho ben bene mescolato ho estratto dalla prima urna una striscia e dopo averla svolta ho letto seconda quota; della 2<sup>a</sup> quota striscia in una 2<sup>a</sup> urna un'altra striscia e dopo averla svolta ho letto Matteo Tiritò; sicchè ne consegue che la prima quota dei sopra descritti due fondi rustici è toccata in sorte al comparente Sig. Giuseppe Tiritò e la seconda quota è toccata in sorte al Sig. Matteo Tiritò. In forza della presente divisione ciascuno dei due condividenti potrà godere e disporre da oggi in poi e perpetuamente della propria rispettiva quota dei suddetti due fondi rustici come sopra a ciascuno di essi toccata in sorte di unita a tutte le relative attinenze dipendenze ed accessori e di conseguenza reputandosi giustamente divisi e promettono e si obbligano di nulla più domandare al riguardo, salvo le debite garanzie legali. Dichiarano i condividenti che i medesimi due fondi rustici come sopra fra loro divisi vanno soggetti alla fondiarria giusta il relativo imponibile e all'annuo canone enfiteutico dovuto al Sig. Duca di Diuiana; quelli per saranno da costoro pagati da oggi in poi in metà per ciascuno.

Dichiarano altresì che della presente divisione non fanno parte altri due fondi rustici uno in contrada Sirinda Nocca di Toro e l'altro in contrada Sirinda Manka, che i comparanti Signori Tiritò possiedono pure in comune; quelli fondi saranno divisi con separato atto, salvo che non siano venduti.

Si conviene espressamente che la casa rurale sita nel